Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/26/CE, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (GU L 146, pag. 1)

Dispositivo

1) La Repubblica italiana, non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/26/CE, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 20 aprile 2007 — TEA-CEGOS e STG / Commissione

(Causa C-189/06 P)

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Appalti pubblici di servizi — Bando di gara concernente un contratto quadro multiplo per l'assunzione di esperti a breve termine incaricati di fornire assistenza tecnica a favore di paesi terzi — Rigetto dell'offerta delle ricorrenti — Ricorso manifestamente infondato»

Appalti pubblici delle Comunità europee — Procedura di gara d'appalto (v. punti 29-31)

Oggetto

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 14 febbraio 2006, cause riunite T-376/05 e T-383/05, TEA-CEGOS e a./Commissione, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all'annullamento, da un lato, delle decisioni della Commissione 12 ottobre 2005, recanti rigetto delle offerte presentate dalle ricorrenti nell'ambito della gara d'appalto recante il riferimento «EuropeAid/119860/C/SV/multi-Lot7» e, dall'altro, di ogni altra decisione presa dalla Commissione nell'ambito della stessa gara a seguito delle decisioni del 12 ottobre 2005

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La TEA-CEGOS SA e la Services techniques globaux (STG) SA sono condannate alle spese.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 24 aprile 2007 — Castellblanch / UAMI

(Causa C-131/06 P)

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio figurativo CRISTAL CASTELLBLANCH — Diniego di registrazione»

1. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o